



ORCHESTRA  
GIOVANILE  
FILARMONICI  
FRIULANI

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA GIOVANILE FILARMONICI FRIULANI IMPRESA SOCIALE"**

### **PARTE PRIMA**

#### **Capo I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1**

1. Dal 2016 ha vita e sede in Gemona del Friuli (UD) alla via Campo n. 155/2 l'Associazione non riconosciuta denominata: "ORCHESTRA GIOVANILE FILARMONICI FRIULANI IMPRESA SOCIALE" (di seguito anche "Filarmonici Friulani" o Associazione).
2. Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi dello Statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
3. La sua durata è illimitata.
4. Lo scopo della medesima è quello di favorire l'istruzione nel campo musicale.
5. L'Associazione non riconosciuta è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli Associati, ed agisce nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (di seguito anche D.Lgs. 112/2017), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche D.Lgs. 117/2017), delle leggi nazionali e regionali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

##### **Articolo 2**

1. L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, durante la vita dell'Associazione e/o dopo il suo scioglimento a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o ad incremento del patrimonio.
4. L'Associazione può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione

Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 112/2017.

### **Articolo 3**

1. L'Associazione opera nella promozione della cultura e si propone, in particolare, di promuovere e diffondere le arti musicali e il talento di giovani interpreti. Essa pertanto volge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. A tale scopo l'Associazione potrà:

a) promuovere la realizzazione di concerti e spettacoli musicali, singoli o organizzati in stagioni e/o in rassegne, nonché la distribuzione e l'organizzazione degli stessi;

b) promuovere le capacità di giovani strumentisti e/o interpreti attraverso la pratica orchestrale e/o concertistica, istituendo corsi di formazione per coloro che intendono lavorare nell'ambito concertistico;

c) creare un'orchestra di giovani elementi. Il limite d'età massimo di partecipazione all'orchestra è fissato in anni 40. A discrezione della Direzione Artistica, possono superare tale limite di età, componenti di particolare professionalità, utili alla formazione e allo sviluppo della compagine orchestrale;

d) realizzare e/o partecipare a concorsi, competizioni, corsi di specializzazione o concerti, per dare nuove opportunità ai giovani che intendono affacciarsi a tali prospettive di lavoro.

3. La partecipazione dell'Orchestra ad eventi organizzati da terzi è vincolata all'approvazione del Consiglio Direttivo e alla stipula di un apposito accordo.

4. Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, Organizzazioni Non Governative, enti pubblici, i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione. In relazione a tale scopo, le finalità da perseguire sono dirette a:

a) sensibilizzare il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sulle valenze culturali e sociali di questo tipo di iniziative;

b) impostare percorsi di sviluppo per creare opportunità di diffusione formazione nel settore dello spettacolo musicale in genere e concertistico in particolare.

5. A tale scopo l'Associazione promuoverà la diffusione delle proprie attività mediante:

a) la distribuzione di materiali illustrativi;

b) la comunicazione attraverso i mass-media e la rete con personale sito Internet;

c) la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi;

d) la ricerca di sponsorizzazioni da parte di aziende, enti pubblici, privati e agenzie internazionali.

6. Per l'attuazione del proprio oggetto sociale l'Associazione esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

7. La attività di cui sopra è esercitata dalla Associazione in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d D.Lgs. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Associazione.

## **Capo II – ASSOCIATI**

### **Articolo 4**

1. Possono associarsi a Filarmonici Friulani tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione, che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.

2. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

3. Il numero degli Associati è illimitato e l'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

4. Chiunque desideri far parte della Associazione, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, il comune e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale.

5. Per i richiedenti non ancora in possesso della maggiore età la domanda di ammissione viene presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

6. La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo 5, comma 3.

7. Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo Associato sul Libro dagli Associati. Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata. L'ammissione diventerà definitiva con il versamento della quota associativa.

8. Contro l'eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile.

9. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

## **Articolo 5**

1. L'adesione alla Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'Assemblea e per l'Associato in possesso della maggiore età il diritto di candidarsi alle cariche associative, trascorso almeno un mese dalla sua ammissione.

2. L'Associato ha diritto:

- a) di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività associative;
- b) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- c) di esaminare i libri associativi presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il metterà a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione;
- d) di sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alla attività dell'Associazione.

3. Con l'ammissione in Associazione l'Associato assume i precisi obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
- b) di versare la quota associativa ed eventuali contributi annuali secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo;
- c) di sopperire alle maggiori spese sostenute o a contribuzioni straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea;
- d) di svolgere l'attività a favore dell'Associazione in conformità agli scopi ed ai modi previsti nel presente Statuto;
- f) di difendere sempre ed in ogni luogo il buon nome dell'Associazione ed osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni cui la stessa aderisca.

4. Il comportamento verso gli altri Associati nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

## **Articolo 6**

1. La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) decesso dell'Associato;
- b) recesso – ogni Associato può in qualsiasi momento, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 del Codice Civile, recedere dall'Associazione dando comunicazione scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio associativo in corso; il recesso ha effetto dall'esercizio associativo successivo;
- c) esclusione – il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato dalla Associazione qualora:
  - c.1) contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto,
  - c.2) non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione e in particolare risulti moroso nel versamento della quota associativa,

c.3) svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione,

c.4) rilevi accertati motivi di incompatibilità o di indegnità.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che decidono l'esclusione di un Associato devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto all'Associato, il quale può opporre ricorso al Consiglio Direttivo contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima Assemblea utile; nel frattempo l'Associato escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'Associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

3. Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

### **Capo III – ORGANI ASSOCIATIVI**

#### **Articolo 7**

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo;
- 5) il Revisore legale dei conti.

### **ASSEMBLEE**

#### **Articolo 8**

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati con diritto di voto.

2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 26 del presente Statuto, hanno diritto di partecipare alle Assemblee i lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, con funzione consultiva e senza diritto di voto.

3. Alle Assemblee hanno diritto di voto solo gli Associati, ammessi nell'Associazione da almeno un mese, in regola con il versamento dei contributi associativi annuali; il voto è personale.

4. È facoltà dell'Associato di farsi rappresentare da altro Associato sottoscrivendo un'apposita delega a favore dell'Associato che lo rappresenterà in Assemblea. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati.

5. Gli intervenuti possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli Associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani), purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota. L'assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono contestualmente presenti il Presidente e il verbalizzante, salvo diversa previsione legislativa.

6. Ogni Associato minorenni potrà farsi rappresentare in Assemblea da un genitore o dall'adulto che ne esercita la patria potestà, questi può esprimere il voto in rappresentanza del minore ma non può essere eletto alle cariche associative.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure persona designata dall'Assemblea.

## **Articolo 9**

1. L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto o su richiesta dell'Organo di controllo, ove nominato. In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione deve contenere la proposta dell'ordine del giorno, ed il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il giorno dell'adunanza delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria è fissato dal Consiglio Direttivo e la convocazione viene trasmessa dal Presidente, precisando il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le notifiche di convocazione devono essere inoltrate agli Associati mediante avviso scritto recapitato a mano, a mezzo posta oppure a mezzo posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione va affissa nei locali della Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accorciare i tempi di notifica, fino a 3 (tre) giorni, per un motivo che egli riconosce urgente.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre i 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio associativo.

## **Articolo 10**

1. L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione quando gli Associati presenti saranno almeno pari alla metà degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, scissione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

3. Le votazioni degli Associati sono espresse in forma palese mentre si assume il voto segreto su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

6. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dall'estensore, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede e devono altresì rimanere affissi all'albo dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni successivi alla data dell'Assemblea.

## **Articolo 11**

1. All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e su programmi, progetti, attività;
- b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti e determinare il loro eventuale compenso;
- d) discutere e deliberare sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore legale dei conti;
- e) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) decidere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) discutere di ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

2. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dall'Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
- c) deliberare in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione;
- d) decidere sulla fusione, scissione o trasformazione;
- e) discutere di ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vigente obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 12**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri maggiori di età eletti dall'Assemblea: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di illeggibilità e di decadenza.

2. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate. Qualora il numero di candidati sia superiore al numero dei consiglieri che andranno a comporre il Consiglio

Direttivo, risulteranno eletti Consiglieri i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

3. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

4. Nella prima seduta convocata dal Presidente uscente, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente.

5. Il Consigliere, che per 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo valido non intervenisse alle adunanze Consiliari, decade dalla Carica.

6. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, qualora possibile, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti, spetta alla prima Assemblea utile decidere sull'eventuale elezione di un nuovo Consigliere oppure sulla riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo.

7. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

8. Nel caso il numero di Consiglieri si riduce al di sotto delle 3 (tre) unità, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

### **Articolo 13**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Nelle ultime due ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto o utilizzando servizi chat predisposti all'uopo, da inviare ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo non meno di 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telefono almeno 1 (un) giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

4. Ogni riunione dovrà essere verbalizzata e i verbali, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa indicazione all'atto della convocazione, possono partecipare esclusivamente i membri dello stesso, gli eventuali membri dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti.

6. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, con le medesime garanzie previste dall'art. 9 per le assemblee.



## **Articolo 14**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha i seguenti compiti:

- a) svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) deliberare sui programmi, atti e contratti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea;
- d) predisporre, esaminare e approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Artistico dell'Associazione e il Direttore Stabile dell'Orchestra;
- f) decidere sull'ammissione, decadenza ed esclusione degli Associati;
- g) fissare le quote associative ed i contributi richiesti agli Associati per la frequentazione dell'attività associativa;
- h) determinare l'importo di eventuali contributi associativi integrativi qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- i) deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
- k) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- l) sottoporre all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;
- m) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- n) deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà del Presidente stabilite dall'articolo 15;
- o) provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto, dai regolamenti interni e da disposizioni legislative.

2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio oppure da tecnici, nominati dal Consiglio stesso. Le commissioni possono essere composte da Associati e non. I compiti e l'eventuale retribuzione delle commissioni e dei tecnici vengono attribuiti dal Consiglio Direttivo, con il parere dell'Organo di controllo, ove nominato.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli Associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri delegati

potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

4. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, o nel Registro delle Imprese territorialmente competente, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi

6. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può, comunque, essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 15**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva al rinnovo delle cariche, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente.

2. È il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, ne garantisce l'identità e la coesione interna, cura i rapporti con i terzi e dà impulso alla vita associativa coordinando le varie attività.

3. Spetta al Presidente:

- a) provvedere, in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'Associazione;
- b) la convocazione e la direzione delle adunanze tanto all'Assemblea come del Consiglio Direttivo;
- c) la fissazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) la cura dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) lo sviluppo di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari;
- f) l'adozione, in caso di necessità e/o urgenza, delle deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
- g) la promozione delle azioni davanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- h) l'assolvimento di tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'Associazione.

4. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e i verbali del Consiglio Direttivo unitamente all'estensore.

5. Predisporre, coadiuvato dal Tesoriere, i bilanci annuali (consuntivo e preventivo) e la relazione sull'attività svolta.

6. In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente e ove fossero assenti entrambi saranno sostituiti dal Consigliere più anziano di età.

## **SEGRETARIO**

### **Articolo 16**

1. Il Segretario, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso o, in alternativa, è scelto all'esterno del Consiglio Direttivo tra gli Associati maggiorenni; in questo secondo caso il Segretario parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. Il Segretario ha l'incarico di coordinare e organizzare la gestione delle attività associative ed in particolare:

- a) svolge l'attività tecnico-amministrativa relativa all'attuazione del programma annuale e al regolare funzionamento degli organi associativi;
- b) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sottoscrivendone i verbali unitamente al Presidente;
- c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro degli Associati;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) attende alla gestione degli archivi informatici e cartacei;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dal Presidente.

## **TESORIERE**

### **Articolo 17**

1. Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso o, in alternativa, è scelto all'esterno del Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione (maggiorenni); in questo secondo caso il Tesoriere parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. È depositario di tutti i valori e del denaro dell'Associazione.

3. Esegue i pagamenti vistati dal Presidente o dal Vicepresidente.

4. È tenuto a dar visione al Consiglio Direttivo ed agli Associati, tutte le volte che gliene faranno richiesta sia dei libri contabili come di tutto quello che egli tiene in deposito e costituisce il Patrimonio associativo.

5. Al Tesoriere è affidata la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e più precisamente:

- a) collabora con il Presidente nella stesura dei bilanci annuali;
- b) provvede ai pagamenti e alle riscossioni secondo le previsioni di entrata e di spesa approvate;
- c) redige i documenti contabili e conserva i libri contabili;
- d) assolve gli obblighi fiscali e contributivi;

- e) conserva la documentazione relativa alle entrate e alle spese nonché agli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) svolge i compiti di economo;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dal Presidente.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 18**

1. L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile. I componenti sono rieleggibili.
2. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere.
3. La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.
4. Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di:
  - a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
  - c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
  - d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. 112/2017;
  - e) monitorare l'osservanza delle finalità sociali.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
6. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 19**

1. Il Revisore, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Assemblea che nomina il Revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

3. Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

## **PARTE SECONDA**

### **Capo I – AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO**

#### **Articolo 20**

1. L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri contabili e associativi:
  - a) Libro Verbali delle Assemblee;
  - b) Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
  - c) Libro degli Associati;
  - d) Libro giornale;
  - e) Libro inventari;
  - f) Registro dei Volontari.

## **BILANCIO**

#### **Articolo 21**

1. L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile, in quanto compatibili.
3. L'Associazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
4. I bilanci vengono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.
5. I bilanci approvati devono essere depositati presso il registro delle imprese e pubblicati nel sito internet dell'Associazione.

## **PATRIMONIO ASSOCIATIVO**

#### **Articolo 22**

1. Il patrimonio dell'Associazione, denominato fondo comune, è costituito:
  - a) dalle quote associative versate dagli Associati;
  - b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
  - c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli Associati, dagli enti pubblici, anche territoriali e/o privati ovvero dai singoli cittadini;

d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **LA QUOTA ASSOCIATIVA**

### **Articolo 23**

1. La quota associativa a carico degli Associati è stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è trasferibile per atto fra vivi, anche a titolo gratuito, non può essere trasmessa per causa morte, non è frazionabile, non è rivalutabile, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato e va a costituire il fondo comune dell'Associazione.

2. Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

## **Capo II – ORGANIZZAZIONE**

### **DIRETTORE ARTISTICO**

#### **Articolo 24**

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo tra i candidati di chiara competenza, interni o esterni all'Associazione. Dura in carica un anno, salvo revoca o dimissioni, con possibilità di rinnovo illimitato.

2. Il ruolo del Direttore Artistico è quello di programmare le attività artistiche dell'Associazione, selezionare gli artisti e sovrintendere all'organizzazione delle stesse.

3. Esso sceglie e nomina i direttori ospiti.

### **DIRETTORE STABILE**

#### **Articolo 25**

1. - Il Direttore Stabile è nominato dal Consiglio Direttivo tra candidati di chiara competenza, interni o esterni all'Associazione. Dura in carica un anno, salvo revoca o dimissioni, con possibilità di rinnovo illimitato.

2. Il Direttore Stabile può coincidere con il Direttore Artistico

3. Il Direttore Stabile ha il compito di concertare e dirigere una parte dei concerti programmati nel corso dell'anno.

4. Il Direttore Stabile non ha obbligo di dirigere eventi organizzati da terzi, per i quali tuttavia ha la precedenza.

5. Nel caso di sua indisponibilità, previa tempestiva comunicazione, il Consiglio provvederà alla nomina del suo sostituto. La retribuzione del Direttore Stabile sarà concordata di volta in volta.

## **LAVORATORI E VOLONTARI**

### **Articolo 26**

1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

3. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'Associazione. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Il Consiglio Direttivo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari dell'Associazione sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti dell'Associazione medesima.

4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore dell'Associazione, i volontari e i destinatari dell'attività dell'Associazione, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017. Il Consiglio Direttivo, anche attraverso regolamento, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte dell'Associazione. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017.

5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati.

## **RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE**

### **Articolo 27**

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statuari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione

assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **PARTE TERZA**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE – CESSIONE DI AZIENDA**

#### **Articolo 28**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione che risulterà dalla liquidazione, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 112/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 112/2017.

3. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al Decreto Ministeriale 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'Associazione, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

4. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notificazione.

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 29**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 112/17 e successive modifiche.